

## RICHIESTA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

*I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.*

*In base ai calcoli effettuati dall'Istat, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1%.*

*Alla [circolare Inps 17.05.2019, n. 66](#) sono allegata le [tabelle](#) contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1.07.2019 al 30.06.2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari.*

*Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.*

*A decorrere dal 1.04.2019, le domande per la prestazione familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica.*

*Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell'Istituto.*

*Per gli impiegati del settore agricolo valgono le nuove disposizioni.*

*Il messaggio Inps 8.05.2019, n. 1777 fornisce chiarimenti sulla nuova modalità di presentazione e gestione della domanda di ANF.*

*Si segnala che anche gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono abilitati alla trasmissione all'Inps dei documenti relativi alla richiesta di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori amministrati.*

### Indice

Soggetti interessati e requisiti	Pag. 2
Modalità di calcolo e pagamento	Pag. 3
Richiesta dell'assegno	Pag. 4
Denuncia contributiva	Pag. 6
Inoltro telematico del modello di richiesta degli ANF per lavoratori non agricoli	Pag. 7
Come consultare gli importi dell'assegno al nucleo familiare sul portale Inps	Pag. 11

**SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI**

<p><b>BENEFICIARI DELL'ANF</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori dipendenti.</li> <li>• Lavoratori dipendenti agricoli.</li> <li>• Lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite.</li> <li>• Lavoratori domestici e somministrati.</li> </ul> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori iscritti alla Gestione Separata.</li> <li>• Titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS.</li> <li>• Titolari di prestazioni previdenziali.</li> <li>• Lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.</li> </ul>
<p><b>DIRITTO ALL'ASSEGNO</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'assegno è diversificato, in base al <b>livello di reddito</b>, al numero e alla composizione del <b>nucleo familiare</b>.</li> </ul> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il diritto all'assegno <b>decorre dal 1° giorno del periodo</b> di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli).</li> </ul> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il diritto <b>cessa alla fine del periodo</b> in corso alla data in cui le condizioni vengono a mancare (es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).</li> </ul> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ANF è riproporzionato se la retribuzione è corrisposta con periodicità inferiore al mese e ridotto eventualmente in funzione dell'orario di lavoro (es.: part-time).</li> </ul>
<p><b>COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiedente lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali.</li> <li>• Coniuge/parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro Paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.</li> <li>• Figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno.</li> <li>• Figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.</li> <li>• Figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione.</li> <li>• Fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.</li> <li>• Nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.</li> </ul>
<p><b>LAVORATORI STRANIERI</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I <b>lavoratori extracomunitari</b> (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo per i <b>familiari residenti in Italia</b>, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;</li> <li>- anche per i <b>familiari residenti all'estero</b>, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;</li> <li>- anche per i <b>familiari residenti all'estero</b>, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo Paese non è convenzionato con l'Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.</li> </ul> </li> <li>• I lavoratori stranieri <b>rifugiati politici</b>, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero.</li> </ul>

<b>TITOLARI DI PENSIONI E SUPERSTITI</b>	⇒ • Il nucleo ha diritto all'ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni <b>inabili</b> .
<b>CONIUGE/PARTE DI UNIONE CIVILE PRIVO DI POSIZIONE TUTELATA</b>	⇒ • Il <b>coniuge/parte di unione civile dell'avente diritto</b> alla corresponsione dell'ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all'ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).
<b>AFFIDAMENTO CONDIVISO</b>	⇒ • Se i coniugi/parte di unione civile sono separati o divorziati, in caso di <b>affidamento condiviso</b> , entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. ⇒ • Il diritto <b>rimane al genitore affidatario</b> anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'ANF.
<b>MINORE NATO FUORI DA MATRIMONIO/ UNIONE</b>	⇒ • Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori dal matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

**MODALITÀ DI CALCOLO E PAGAMENTO**

<b>REDDITO PER IL CALCOLO DELL'ANF</b>	⇒ Somma dei redditi conseguiti dai <b>singoli componenti</b> il nucleo familiare nell' <b>anno solare precedente</b> il 1° luglio dell'anno per il quale è effettuata la richiesta di assegno con valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
⇒ <b>Condizione</b>	L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al <b>70% del reddito familiare complessivo</b> (nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione Separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70%, anche i redditi derivanti dalle attività della gestione stessa).
⇒ <b>Convivenza</b>	Per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
<b>PAGAMENTO</b>	⇒ • È effettuato dal <b>datore di lavoro</b> , per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. ⇒ • <b>Direttamente dall'Inps</b> nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, iscritto alla gestione separata, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
<b>NUMERO DEGLI ASSEGNI SPETTANTI</b>	⇒ • In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, o comunque in data diversa da quella dei periodi di paga adottati, l'assegno spetta a decorrere, rispettivamente, dal e fino al giorno di inizio o fine del rapporto di lavoro. ⇒ <b>Limite massimo</b> ⇒ • In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

**RICHIESTA DELL'ASSEGNO**

<b>DOMANDA</b>	⇒ Per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato <u>non</u> agricolo	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A decorrere dal 1.04.2019, la domanda di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente dal lavoratore all'Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.</li> <li>• L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. Sarà inviato dall'istituto un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.</li> <li>• L'esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all'Istituto.</li> <li>• <b>Il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro</b>, il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l'apposita applicazione.</li> </ul>
	⇒	⇒	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>NOVITÀ</b> dal 1.04.2019</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di autorizzazione ANF all'Inps.</li> <li>• Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.06.2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.</li> </ul>
	⇒	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La procedura telematica per le domande <b>per il periodo 1.07.019 - 30.06.2020</b> sarà accessibile <b>dal 1.06.2019</b>.</li> </ul>
	⇒ Per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato <u>agricolo</u>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l'autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall'Inps.</li> </ul>
	⇒ Per lavoratori di ditte cessate e fallite	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare è erogata direttamente dall'Inps.</li> <li>• La relativa domanda telematica deve essere presentata all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.</li> <li>• In alternativa, si può effettuare la domanda tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;</li> <li>- enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.</li> </ul> </li> </ul>
<b>COMUNICAZIONE VARIAZIONI</b>	⇒		<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all'aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura "ANF DIP".</li> </ul>

<b>DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELL'ANF</b>	⇒ Procedura telematica	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all'ANF, che presenta domanda di "ANF DIP", se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica "Autorizzazione ANF" corredata della documentazione necessaria.</li> </ul>
	⇒ Esiti della domanda	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura Inps territoriale competente.</li> <li>• In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Il provvedimento ANF43 dovrà, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di "operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI)" in quanto tali lavoratori continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP a cui dovrà essere allegato l'ANF43.</p> </div>
	⇒ Domande ante 1.04.2019	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanto, dal 1.04.2019, anche per le domande di autorizzazione ANF, presentate in precedenza ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all'interessato gli ANF43. Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1.04.2019 e riferite a domande presentate prima del 1.04.2019.</li> <li>• Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall'Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l'esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.</li> </ul>
	⇒ Autorizzazione parziale	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l'importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.</li> <li>• Anche in tale procedura l'esito della richiesta è visibile all'utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione "Consultazione domanda". Ciò consente al cittadino richiedente o al Patronato delegato di monitorare la decorrenza e la scadenza dello stesso.</li> </ul>
<b>CONSULTAZIONE DEGLI IMPORTI ANF</b>	⇒		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'applicazione "Consultazione Importi ANF" è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all'interno del "Cassetto previdenziale aziende".</li> <li>• La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura "ANF DIP".</li> <li>• È possibile utilizzare la procedura in due modalità: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);</li> <li>2. richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).</li> </ol> </li> </ul>

**DENUNCIA CONTRIBUTIVA**

**COMPILAZIONE  
FLUSSO  
UNIEMENS**

⇒ Fino a  
denuncia  
giugno  
2019

⇒

- I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

⇒ Da  
denuncia  
luglio  
2019

⇒

- A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, allo scopo di migliorare l'efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l'univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l'accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l'identificativo della domanda ANF.
- Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:
  - nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:  
0035 – ANF assegni correnti;  
L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;  
H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
  - nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
  - nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
  - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
- Sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.
- La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.
- Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l'Inps determinato l'importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:
  - <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
  - <NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell'ANF;
  - <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell'elemento <TabANF> e all'anno di competenza.
- L'introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all'Inps il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.
- Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31.10.2017 e, dunque, **non sarà più necessario trasmettere flussi di regolazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.**



## INOLTRO TELEMATICO DEL MODELLO DI RICHIESTA DEGLI ANF PER LAVORATORI NON AGRICOLI

Circ. Inps 22.03.2019, n. 45 - [www.inps.it](http://www.inps.it) - Mess. Inps 5.04.2019, n. 1430

Con la Circ. n. 45/2019 l'Inps fornisce indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. **A decorrere dal 1.04.2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), devono essere inoltrate esclusivamente all'Inps in via telematica** al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Anche in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF/DIP".

### SCHEMA DI SINTESI

**LAVORATORI  
DIPENDENTI  
DI AZIENDE  
DEL SETTORE  
PRIVATO  
NON  
AGRICOLO**



• La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all'Inps, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- .. WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito "www.inps.it", se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- .. Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

**LAVORATORI  
DIPENDENTI  
DI AZIENDE  
DEL SETTORE  
PRIVATO  
AGRICOLO**



La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

**COMUNICATO  
DA ESPORRE  
E/O  
INVIARE  
AI  
LAVORATORI**



Solo per aziende  
del settore privato  
non agricolo



A tutti i dipendenti

**Oggetto: Nuova modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare.**

A decorrere dal **1.04.2019** la domanda di assegno per il nucleo familiare:

1. deve essere presentata dal lavoratore dipendente all'Inps, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
  - .. WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito "www.inps.it", se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  - .. Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
2. sarà istruita dall'Inps per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al lavoratore dipendente richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Si fa presente che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.06.2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate.

Vista la rilevanza della nuova modalità di presentazione, l'ufficio del personale, nella figura del sig./sig.ra ..... rimane a disposizione per chiarimenti e/o informazioni.

Si allega al presente comunicato un percorso guidato per facilitare la presentazione della domanda utilizzando il canale WEB.


Il datore di lavoro

**PERCORSO GUIDATO**

**Esempio**

**Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo**

- 1
- L'accesso al servizio è consentito tramite le proprie credenziali personali (PIN INPS, PIN rilasciato dagli altri Enti previdenziali o credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).
  - Collegandosi al portale Inps <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx>, è possibile inserire le credenziali di accesso per entrare in "MyINPS".





- 2
- Digitare il proprio "Codice Fiscale" ed il "PIN".
  - Cliccare su "Accedi" per accedere ai servizi online.





**Esempio (segue)**

- 3 • Digitare in alto a destra dello schermo nel campo “Cerca” il testo “ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AZIENDE ATTIVE”.
- Cliccare sul tasto “Cerca”.
- Comparirà a video una schermata simile a quella sotto riportata (presenza di una serie di riquadri), selezionare il riquadro in alto a sinistra che riporta la dicitura “Servizio - Assegno per il nucleo familiare: Lavoratori Dipendenti di ...”.




**Esempio (segue)**

- 4
- Giunti a questo punto, il portale dell'Inps mostra la home page della procedura per la gestione dei modelli ANF-DIP.
  - Sulla sinistra sono presenti le funzionalità quali:
    - .. Nuova Domanda;
    - .. Consultazione;
    - .. Domanda di Variazione;
    - .. Istruzioni.



- 5
- Cliccando su “Nuova Domanda” apparirà la seguente videata.
  - Per inserire una nuova domanda si deve cliccare su “NUOVO”.






## COME CONSULTARE GLI IMPORTI DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SUL PORTALE INPS

*Circ. Inps 22.03.2019, n. 45 - www.inps.it - Mess. Inps 8.05.2019, n. 1777*

Con la Circ. n. 45/2019 l'Inps ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. **A decorrere dal 1.04.2019 le domande devono essere inoltrate esclusivamente all'Inps in via telematica** al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. **Per aziende e intermediari, l'Inps ha messo a disposizione un'applicazione che consente di visualizzare le informazioni concernenti le domande di Assegno al Nucleo Familiare** relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca, in particolare, è possibile consultare gli importi massimi giornalieri e mensili dovuti in relazione a ciascun periodo di riferimento. È consentita la visualizzazione delle sole domande accolte.

### SCHEMA DI SINTESI




**PERCORSO GUIDATO**


**Esempio**

**Ricerca puntuale degli importi teoricamente spettanti dell'ANF da parte di un Consulente/Commercialista.**

- 1 • Per accedere all'applicativo è necessario essere in possesso di un codice PIN Aziende rilasciato dall'Istituto oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Cliccare sul seguente link per accedere alla pagina di login: <https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50547&S=S>
- Inserire il **“Codice Fiscale”** e il **“PIN”**.
- Cliccare su **“Accedi”** per proseguire.




- 2 • Selezionare il profilo e cliccare su **“Avanti”** per proseguire.
- Per completare il passaggio al profilo è necessario riportare nell'apposita casella i 4 caratteri del codice di controllo e cliccare sul pulsante **“Avanti”**.



**Esempio (segue)**

- 3**
- Sulla barra laterale presente sulla sinistra dello schermo, cliccare su “Cassetto Previdenziale”.
  - Nel riquadro “Menù”, cliccare sull’ultima voce dell’elenco “Consultazione Importi ANF”.
  - Cliccare infine su “Avanti” per proseguire con la ricerca.




- 4**
- Cliccando su “Avanti” si giunge alla pagina di ricerca puntuale.
  - Semplicemente cliccando su “Ricerca massiva” è possibile passare alla pagina di ricerca per matricola azienda e non per singolo codice fiscale del lavoratore.
  - Per consultare gli importi ANF ed in particolare per visualizzare gli importi massimi giornalieri, e mensili relativi alla domanda di ANF di un singolo soggetto, occorre innanzitutto selezionare dal menu a tendina l’azienda per cui operare, inserire il codice fiscale del lavoratore ed indicare i periodi di interesse.
  - Cliccare infine su “Cerca” per avviare la ricerca.




**Esempio (segue)**

- 5
- Dopo aver inserito i dati come sopra indicato e aver cliccato sul tasto “Cerca”, comparirà una videata simile alla seguente con l’esito della ricerca.
  - L’esito della ricerca sarà in grado di far visualizzare all’utente una tabella con il periodo di competenza, il codice fiscale richiedente ANF (non sempre coincidente con il codice fiscale del soggetto titolare inserito in input), l’importo massimo giornaliero e l’importo massimo mensile.
  - In basso a destra della tabella sono presenti anche i tasti relativi ad una “Nuova ricerca” e il tasto “Indietro”. In alto sopra la tabella invece è presente il tasto per l’esportazione dei dati in XML.



- 6
- Qualora non siano presenti domande ANF accolte per il soggetto e per i periodi indicati nella maschera di ricerca, l’applicativo ne comunica l’assenza con un messaggio a video.



- 7
- Qualora il lavoratore inserito non risulti alle dipendenze della matricola selezionata, sarà mostrato il seguente messaggio.

